Banca Sella

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

DI

BANCA SELLA S.p.A.

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. l

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di BANCA SELLA S.p.A. con sede in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1.
- 2. Per quanto non espressamente previsto si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'Assemblea della Società.

3.

Art. 2

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

- 1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente l'Assemblea stessa.
- 2. Il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, prima dello svolgimento dell'Assemblea stessa, potrà essere esercitato entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente l'Assemblea.
- 3. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea la Società potrà dare risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.
- 4. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
- 5. Qualora una domanda venga ritenuta non pertinente ne verrà data comunicazione quale risposta.
- 6. Le domande potranno essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo:

Banca Sella S.p.A.

Direzione Generale

Piazza Gaudenzio Sella, 1

13900 BIELLA

- mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società (www.sellagroup.eu). Non sarà dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società.
- 7. L'adeguata documentazione assembleare verrà resa disponibile agli Azionisti sul sito internet della Società almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, unitamente alle istruzioni utili per l'esercizio del diritto di voto, affinchè le singole delibere possano essere assunte in modo informato e consapevole.
 - Gli esiti dell'Assemblea saranno resi disponibili sul predetto sito internet nei 30 giorni successivi alla data in cui si è svolta l'Assemblea.

Capo II COSTITUZIONE

Art. 3

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

- 1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che siano legittimati ai sensi dello Statuto Sociale.
- 2. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e idoneo titolo di legittimazione (documento di identità, eventuali deleghe) che devono essere esibiti agli incaricati della Società agli ingressi posti all'interno della "sede assembleare" (intendendosi con tale espressione tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori assembleari) o resi disponibili sull'apposito portale web se predisposto.

Sono conteggiati ai fini dei quorum tutti coloro che si trovino all'interno dei "locali assembleari" (intendendosi con tale espressione la parte di "sede assembleare" posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei Soci) e/o tutti coloro che si siano regolarmente accreditati sull'apposito portale web se predisposto.

- 3. La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.
- 4. Può partecipare all'Assemblea il rappresentante della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale.
- 5. Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, dipendenti della Società o delle Società del Gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.
- 6. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
- 7. Coloro che, ai sensi dello Statuto e del Codice Civile, hanno diritto di intervenire nella o assistere alla Assemblea tenuta in presenza devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno, valido per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 8. Su indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea potranno essere oggetto di riprese audio/video anche per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, e per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le registrazioni sono utilizzate dal notaio ovvero dal Segretario quale ausilio per la redazione del verbale assembleare.
- 9. Ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 8), non potrà effettuarsi registrazione, fotografia o trasmissione alcuna dell'evento assembleare, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce assume la presidenza dell'Assemblea.
- 2. Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.
 - Egli interviene al fine di evitare e di far cessare ogni abuso, assumendo i provvedimenti che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
- 3. Il Presidente è assistito dai Vicepresidenti, dall'Amministratore Delegato, dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, indicati al comma 5 dell'articolo 3, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4. Inoltre, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato, su sua proposta, dall'Assemblea. Nei casi di legge, il verbale è redatto da un notaio.
 - Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al notaio.
 - Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo quale personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 5. Compete al Presidente, sentiti i Sindaci presenti:

- la constatazione, anche avvalendosi di personale dallo stesso incaricato, del diritto di ogni intervenuto a partecipare all'Assemblea e dei voti spettanti in proprio e per delega;
- la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.
- 6. Il Presidente risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
- 7. Il Presidente comunica il numero dei presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, se prevista.
- 9. I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanino dai "locali assembleari" sono tenuti a far registrare l'uscita dagli incaricati della Società presso le apposite postazioni. Per esservi riammessi devono nuovamente esibire il documento loro rilasciato in precedenza, unitamente ad un documento di identità, per la registrazione del nuovo ingresso.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5 Ordine del giorno

- 1. Il Presidente o, su suo invito, chi lo assiste ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'esame dell'Assemblea.
- 2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi legge.
- 3. Nel porre in discussione detti argomenti all'ordine del giorno ed eventuali proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6 Interventi e repliche

- 1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola ai legittimati ad intervenire all'Assemblea che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.
- 3. Il Presidente può disporre che la prenotazione degli interventi sia effettuata per iscritto, indicando il punto all'ordine del giorno che si intende trattare.
- 4. Ogni legittimato può intervenire attraverso il portale web secondo le regole di volta in volta comunicate della piattaforma utilizzata o, in caso di presenza fisica, prendendo la parola per una durata massima di 3 minuti su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, per porre domande, esporre osservazioni e formulare proposte.
- 5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto prescritto, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, potrà togliergli la parola.
- 6. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

- 7. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sull'argomento posto in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. A più interventi e/o domande formulate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, aventi lo stesso contenuto, può essere fornita una sola risposta.
- 8. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande ritenute, a suo inoppugnabile giudizio, non pertinenti in quanto riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:
 - informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
 - informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'Assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.
- 9. La durata delle repliche viene stabilita di volta in volta dal Presidente.
- 10. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un periodo non superiore a tre ore

Art. 8 Poteri del Presidente

- 1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte dei legittimati, il Presidente può togliere la parola:
 - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento indicato all'art. 6, commi 4 e 9;
 - previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci parole o assuma comportamenti sconvenienti.
- 2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente potrà richiamare all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

- 1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli aventi diritto ad intervenire e a votare nei confronti dei quali fosse stato disposto l'allontanamento a norma dell'art. 8, 2° comma del presente regolamento.
- 2. Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
- 3. Il Presidente può disporre la votazione dopo la chiusura della discussione su ogni punto all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni di essi

Art. 10 Votazione

- 1. L'espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano od in altro modo indicato dal Presidente dell'assemblea al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.
- 2. Qualora la votazione sia accompagnata da una dichiarazione di voto, questa non potrà avere durata superiore a 1 minuto.
- 3. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina di persone, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete ed a maggioranza relativa. In questo caso il Presidente dell'Assemblea, in rigorosa osservanza della legge e dello statuto, stabilisce le modalità di votazione garantendo in ogni caso:
 - che ciascun avente diritto al voto possa esprimere segretamente il proprio voto;
 - che in sede di scrutinio sia possibile identificare i votanti favorevoli, contrari e gli astenuti;
 - che il verbale permetta in modo inequivocabile l'identificazione dei votanti favorevoli, contrari e degli astenuti ad ogni fine di legge.
- 4. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età.
- 5. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contestualmente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

CAPO V CHIUSURA

Art. 11 Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le relative votazioni e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

- 1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte dei legittimati.
- 2. Il presente regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni statutarie e di legge.